

XVIII legislatura

A.S. 920-B:

**"Interventi per la concretezza
delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo"**

Maggio 2019

n. 73



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2019). Nota di lettura, «A.S. 920-B: "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"». NL73, maggio 2019, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Istituzione del Nucleo della Concretezza</i>)	1
Articolo 2 (<i>Misure per il contrasto all'assenteismo</i>)	1
Articolo 3 (<i>Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione</i>)	3
Commi 1-4	3
Commi 6 e 7	3
Commi 8, 9 e 11	5
Commi 12 e 13	8
Commi 14, 15 e 16	11
Articolo 4 (<i>Disposizioni per la mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato</i>)...	13
Articolo 5 (<i>Disposizioni in materia di buoni pasto</i>).....	14
Commi 5 e 6	14

PREMESSA

Il disegno di legge recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo", dopo essere stato approvato dal Senato in prima lettura, è stato approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati. Pertanto, di seguito si dà conto esclusivamente delle parti oggetto di modifica in seconda lettura e che hanno rilievo finanziario.

Articolo 1 ***(Istituzione del Nucleo della Concretezza)***

Le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati hanno carattere formale, specificando alcune disposizioni e trasferendo la norma che prevede la clausola di invarianza e la salvaguardia della specificità delle istituzioni scolastiche dal precedente comma 2 al nuovo articolo 60-quinquies all'interno del testo unico del pubblico impiego

La RT di passaggio ribadisce il contenuto delle norme. Evidenzia che in accoglimento di una condizione della V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati e della conseguente proposta emendativa, è stato inserito all'art. 60-quinquies che le disposizioni di cui agli artt. 60-bis e 60-ter si applicano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2 ***(Misure per il contrasto all'assenteismo)***

Sono state apportate modifiche formali al comma 1 e al comma 6, mentre al comma 5 si precisa che il fondo di 35 milioni istituito per il solo 2019 è destinato non solo all'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 ma anche per quelli previsti dal comma 4, concernente il comparto scuola.

Il comma 4, come integrato nel corso dell'esame in Commissione in seconda lettura¹, prevede che il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative resti escluso dall'ambito di applicazione delle norme previste dall' articolo in materia di contrasto all'assenteismo. Invece, i dirigenti scolastici sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalità stabilite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo

¹ Con un emendamento dei relatori, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni del 2 aprile 2019, pagina 7.

parere del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle misure di garanzia definite dal predetto Garante.

La RT di passaggio certifica che l'intervento sarà comunque realizzato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A tal fine, evidenzia che in generale per l'attuazione degli interventi relativi ai sistemi di identificazione biometrica e di videosorveglianza, nonché per l'attuazione delle disposizioni relative al personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative (comma in esame) è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

Segnala che a tali oneri, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, si rileva che rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato, pur rimanendo invariata la dotazione di 35 milioni di euro per il solo 2019 del fondo istituito dal comma 5, la sua destinazione è stata estesa anche al comparto scuola per il quale invece il testo precedente prevedeva l'attuazione solo attraverso le risorse disponibili a legislazione vigente. D'altra parte, le modifiche intervenute al comma 4 hanno ridotto la platea dei soggetti sottoposti alle misure di controllo biometrico e di videosorveglianza escludendo il personale scolastico ma mantenendo i soli dirigenti. Tuttavia, si rileva che dalla nuova limitazione della platea potranno discendere limitati risparmi considerata comunque la necessità di predisporre le relative infrastrutture tecnologiche anche negli istituti scolastici seppure solo per l'accertamento dell'accesso dei soli dirigenti. In ogni caso, rispetto al testo precedente sono stati aggiunti nuovi oneri al fondo la cui dotazione è rimasta invariata. Sarebbe necessaria una compiuta quantificazione degli interventi che sarà possibile realizzare che dimostri l'adeguatezza dello stanziamento oltre che delle risorse disponibili a legislazione vigente che sono richiamate dai commi 1 e 4. Posto inoltre che il fondo è limitato all'anno corrente, andrebbe assicurata innanzitutto la integrale realizzabilità degli interventi nell'esercizio in corso e poi anche la sussistenza di adeguate risorse in bilancio per

gli anni successivi per l'ordinaria gestione e manutenzione dei sistemi di controllo biometrico e videosorveglianza².

Articolo 3

(Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione)

Commi 1-4

Ai commi 1, 3 e 4 è stata aggiunta³ una clausola che fa salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n.145, per cui è già stabilito che per l'anno 2019, le assunzioni possano decorrere solo a partire dal 15 novembre per lo Stato e gli enti pubblici e agenzie fiscali e per le università dal 1° dicembre, relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno.

Al comma 2, laddove è previsto un elenco di settori prioritari in cui effettuare assunzioni, è stata aggiunta in seconda lettura la lettera g) avente ad oggetto la materia di contabilità pubblica e gestione finanziaria.

Al comma 4, nel disciplinare l'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il triennio 2019-2021, è stato specificato che le amministrazioni possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riquilibratura delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 35, c. 5, del D.Lgs. 165/2001).

La RT di passaggio evidenzia che la disposizione non è suscettibile di produrre effetti finanziari rispetto ai saldi di finanza pubblica, giacché fa riferimento a risparmi già maturati dalle amministrazioni in termini di budget assunzionali e dovrà comunque trovare attuazione nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile.

Al riguardo, nel presupposto che gli interventi in esame consentano il cumulo dei risparmi già maturati dalle amministrazioni in termini di *budget* assunzionali, nel rigoroso rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile, fatto salvo quanto previsto dal comma 399 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per cui è previsto che la decorrenza giuridica ed economica dei reclutamenti per il 2019 non potrà essere anteriore al 15 novembre, non ci sono osservazioni.

Commi 6 e 7

Il comma 6 è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame presso la Camera⁴.

² A tale proposito, il Dipartimento della Funzione pubblica, con nota di risposta del 28 novembre 2018, aveva fatto presente che: "secondo la normativa vigente tutte le amministrazioni devono assicurare la rilevazione delle presenze mediante sistemi automatici. Conseguentemente nel bilancio di ciascuna amministrazione è previsto un capitolo di spesa finalizzato anche a questo adempimento specifico". Inoltre, "ogni qual volta le amministrazioni pubbliche operano un ammodernamento dei loro sistemi di rilevazioni ricorrono agli stanziamenti di bilancio senza necessità di appositi stanziamenti di legge. Conseguentemente si può ritenere che la dotazione del fondo sia adeguata alle esigenze".

³ CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni del 28 marzo 2019, pagina 9.

⁴ Con emendamento dei relatori approvato con il parere favorevole del Governo, cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni del 1 aprile 2019, pagina 4.

In particolare è stato specificato che, nelle more dell'entrata in vigore del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'art. 1, c. 300, della L. 145/2018, a cui è demandata la definizione delle modalità semplificate di svolgimento dei concorsi pubblici unici (la cui adozione era prevista entro il 1° marzo), le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del comma 4 sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica.

È stata soppressa la parte di testo che limitava l'utilizzo delle graduatorie dei candidati esclusivamente per la copertura dei posti banditi, con le modalità indicate dal citato Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione.

È stato precisato che la già prevista costituzione di sottocommissioni d'esame valga anche per le prove scritte ed assegnando ad esse un tetto minimo di 250 candidati.

Inoltre, si prevede:

1) nel caso di domande pari almeno al doppio dei posti banditi, la possibilità di esperire, prima della prova d'esame, prove selettive, se del caso con quesiti a risposta multipla, gestite da enti o istituti pubblici o privati specializzati);

2) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte (anche concentrandole in un'unica prova e ricorrendo, se del caso, a domande a risposta multipla);

3) svolgimento di prove pratiche in aggiunta o in sostituzione alle prove scritte (solo per i profili tecnici);

4) lo svolgimento e la correzione delle prove preselettive e delle prove scritte in forma semplificata di cui sopra mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;

5) in caso di concorso per titoli ed esami, la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali e l'attribuzione di un punteggio fisso, stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi dei titoli non possa essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile.

Il comma 7, interamente sostituito dalla Camera, dispone, con riferimento ai concorsi pubblici per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e le agenzie e gli enti pubblici nazionali non economici, che il Dipartimento della funzione pubblica provvede allo sviluppo di un portale del reclutamento, per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione e delle fasi delle procedure concorsuali, in modalità automatizzata e nel rispetto delle previsioni relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, anche mediante la creazione di fascicolo elettronico del candidato. L'attuazione del portale non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT di passaggio certifica che la disposizione non produce di per sé effetti finanziari ma ha esclusivamente effetti di semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi amministrativi.

Sul comma 7, evidenzia che lo sviluppo del “portale del reclutamento” già rientra nell'ambito delle attività previste dalla convenzione fra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Associazione FormezPA, relativa al progetto “Lavoropubblico.gov - Strumenti, sistemi informativi e azioni di accompagnamento per una gestione strategica delle risorse umane”, sottoscritta in data 26 febbraio 2019 e approvata con decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica in data 28 febbraio 2019 (ID. n. 22566403).

Evidenzia che la convenzione prevede, in particolare, l'impegno di € 7.000.000,00 a valere sulle risorse del PON GOV, così ripartiti:

- € 3.038.792,02 a valere sulle risorse dell'FSE dell'Asse 1, Ob. Sp. 1.3, Azione 1.3.5;
- € 3.961.207,98 a valere sulle risorse del FESR dell'Asse 2, Ob. Sp. 2.2, Azione 2.2.2;

Infine, segnala che in accoglimento di una condizione della V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati è stato specificato che all'attuazione delle disposizioni relative

allo sviluppo del portale del reclutamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va evidenziato che alcune delle modifiche approvate in seconda lettura sembrerebbero determinare almeno "potenziali" riflessi finanziari, nei termini della loro suscettibilità del rischio di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da non potersi considerare già scontati ai sensi della legislazione vigente.

In particolare, con specifico riferimento al comma 6, lettera b), punto 4), andrebbe chiarito se la previsione di prove di carattere pratico per il reclutamento concorsuale di profili tecnici potrebbe determinare in sé nuovi e maggiori oneri rispetto a quelli che non siano già scontati ai sensi della legislazione vigente.

Inoltre, anche in merito alla integrazione di cui al comma 7, andrebbe confermato che la ivi prevista creazione anche del fascicolo "elettronico" del candidato per ciascuna procedura concorsuale, risulti compatibile con le risorse già previste dalla legislazione vigente per la sola implementazione del portale volto alla raccolta e gestione delle domande di partecipazione alle procedure di reclutamento, di cui alla convenzione citata dalla RT.

Nel metodo, va in proposito ribadito che l'inserimento di una clausola di neutralità non è mai di per sé garanzia circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri, se non alla luce di una RT recante l'illustrazione degli elementi e dati che siano realmente idonei a comprovarne l'effettiva praticabilità, come del resto stabilito dall'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità.

Commi 8, 9 e 11

I commi 8 e 9, introdotti dalla Camera dei Deputati⁵, recano disposizioni in materia di concorsi pubblici, personale in disponibilità e assunzioni delle categorie protette.

In primo luogo, si prevede (comma 8) che, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021 i concorsi pubblici banditi dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nonché le relative assunzioni, possono essere effettuati in deroga all'obbligo di svolgimento delle procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del medesimo D.Lgs. 165/2001⁶. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 1, comma 399, della L. n. 145 del 2018 sui termini dilatori di decorrenza delle assunzioni nel corso del 2019.

Con il nuovo comma 9 - rispettivamente alle lettere a), b) e c) - sono apportate alcune modifiche all'articolo 34 (concernente il personale in disponibilità a seguito di procedure di mobilità collettiva⁷),

⁵ Con un emendamento dei relatori ed il parere favorevole del rappresentante del Governo, cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni del 1 aprile 2019, pagina 5.

⁶ La mobilità volontaria (di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001) è un istituto che permette di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, dietro domanda di trasferimento e, generalmente, con assenso dell'amministrazione di appartenenza. In via sperimentale, si è prevista la possibilità di trasferimenti anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza.

⁷ Si ricorda che invece la mobilità attivata d'ufficio (cd. mobilità collettiva) è disciplinata dagli articoli 33, 34 e 34-*bis* del D.Lgs. 165 del 2001. Essa è legata ad una situazione di esubero del personale, e si attiva quando non è possibile

all'articolo 34-bis⁸ (relativo all'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni) e all'articolo 39 (relativo alle assunzioni delle categorie protette) del richiamato D.Lgs. 165/2001.

In particolare, alla lettera a), n. 1), si dispone (modificando il comma 4 dell'articolo 34, relativo alla cessazione del rapporto di lavoro del richiamato personale in disponibilità) che il rapporto di lavoro si intenda definitivamente risolto anche prima del raggiungimento del limite massimo di 24 mesi, qualora il dipendente in disponibilità rinunci o non accetti per 2 volte l'assegnazione disposta ai sensi del successivo articolo 34-bis nell'ambito della Provincia indicata. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 34, il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto alla specifica indennità di disponibilità. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità richiamata. Il terzo periodo dispone che il rapporto di lavoro si intenda definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto dalle specifiche procedure di mobilità collettiva.

Quindi, alla lettera a), n.2), si prevede (modificando il comma 6 dell'articolo 34, che subordina l'avvio di procedure concorsuali e di nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi all'impossibilità –verificata- di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco) che la subordinazione non operi per gli incarichi dirigenziali, gli incarichi a contratto e gli incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico effettuati mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo. Allo stesso tempo si stabilisce che il personale da ricollocare oltre ad essere iscritto nell'apposito elenco debba essere in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti.

Inoltre, alla lettera b), n. 1), si stabilisce l'obbligo (integrando il comma 2 dell'articolo 34-bis) per l'amministrazione destinataria di comunicare tempestivamente alla funzione Pubblica e alle strutture regionali la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilità e alla lettera b), n. 2) si riduce da due mesi a quarantacinque giorni il termine per la pubblica amministrazione - decorrente dalla ricezione della comunicazione inviata dalla medesima al Dipartimento della funzione pubblica - dopo il quale essa può procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale in base alla mobilità collettiva.

Con la lettera c), nn. 1)-2), si specifica l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere e proporre programmi di assunzioni delle categorie protette anche per i profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non sia previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, nel rispetto dei principi di reclutamento nella P.A., per i soggetti destinati al collocamento obbligatorio nella P.A..

Il comma 11 prevede che fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 3 del decreto

trasferire il personale eccedente nell'ambito della medesima amministrazione o non è possibile collocare lo stesso in altra amministrazione, oppure quando il personale interessato si rifiuti di prendere servizio presso la diversa amministrazione a cui sia stato destinato.

⁸ L'articolo 34-bis del D.Lgs. 165/2001 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni. In particolare, il comma 1 dell'art. 34-bis stabilisce che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione del personale, devono comunicare una serie di informazioni relative al personale per il quale si intende bandire il concorso, con particolare riguardo per l'area, il livello (ovvero la posizione economica all'interno dell'area), la sede di destinazione. I soggetti ai quali è rivolta la comunicazione - che sono gli stessi i quali, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 - formano e gestiscono gli elenchi del personale in disponibilità, sono: il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per le assunzioni da effettuare presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali; le strutture regionali e provinciali di cui al D.Lgs. 469/1997, per le assunzioni da effettuare presso le altre amministrazioni. Il comma 2 stabilisce che il soggetto al quale è rivolta la comunicazione provvede entro 15 giorni dalla stessa ad assegnare all'amministrazione richiedente il personale che risulta iscritto nel proprio elenco. L'assegnazione del personale deve avvenire secondo l'anzianità di iscrizione nell'elenco del personale collocato in disponibilità.

legislativo 30 marzo 2001, n.165, il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n.165 del 2001. E' poi stabilito che agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, recante norme in materia di divieto per le PA al conferimento consulenze al personale già in pensione, e che ferme, restando le altre cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata, è causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.

La RT di passaggio segnala che la disciplina *de quo* si riferisce a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed è applicabile a prescindere dalle modalità di svolgimento dei concorsi, a differenza della previsione contenuta nel comma 4 dell'articolo in esame, che si riferisce esclusivamente alle "amministrazioni di cui al comma 1" (ovvero "le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e ai reclutamenti effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 4, commi 3-*quinquies* e 3-*sexies* del decreto legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013.

Conseguentemente, evidenzia che è da escludere qualsivoglia sovrapposizione tra le previsioni di cui al comma 4 e quelle contenute nel comma 8, recando quest'ultime una disciplina più ampia (sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo) rispetto a quella contenuta nel comma 4.

Segnala sul comma 9 che ivi vengono poi apportate alcune modificazioni al decreto legislativo 165/2001, che assicura non comportano oneri per la finanza pubblica.

Sul comma 11 si limita a ribadire il contenuto.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non potendo rilevarsi effetti d'oneri aggiuntivi "diretti" per la finanza pubblica, sembrerebbe comunque necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi informativi in merito ai prevedibili effetti d'impatto - e connessi profili "finanziari"- per le Amministrazioni pubbliche, riconducibili, in particolare, alle norme riportate ai commi 8 e 9, lettera a), punto 1), e b), punto 2).

In particolare, sul comma 8, posto che ivi viene stabilito che al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, viene resa possibile l'attivazione delle procedure concorsuali, senza il previo esperimento degli avvisi di mobilità, previsti dagli articoli 34, comma 2, e 34-bis del decreto legislativo n.165 del 2001, va detto che tale procedura è ad oggi resa "obbligatoria" ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 30, nonché dall'articolo 34-*bis*, commi 1 e 4 - 5 e che tale esperimento preventivo alla indizione di nuove procedure di reclutamento, risponde all'evidente fine di realizzare il miglior impiego delle risorse umane che sono già in servizio nelle PA.

Peraltro, se per un verso alla norma in esame è da associarsi l'indubbio effetto di una "accelerazione" delle procedure volte ai nuovi reclutamenti, da cui peraltro potrebbero

derivare effetti d'impatto seppur lievi di modifica dei tendenziali di finanza pubblica almeno per il 2020 e 2021 su cui andrebbe fatta chiarezza, ciò potrebbe, al tempo stesso, riflettersi anche in complessivi maggiori oneri per la finanza pubblica per la necessità di assumere un numero di persone maggiore di quello che sarebbe stato necessario ove si fosse utilizzato personale in mobilità e in disponibilità.

A tal fine andrebbero forniti dati storici sul numero di persone ricollocate negli ultimi anni a seguito degli avvisi di mobilità ora soppressi per il triennio 2019-2021.

Si rileva inoltre che la modifica in esame potrebbe consentire il mantenimento di posizioni di "comando" e fuori ruolo, suscettibili di effetti finanziari per le Amministrazioni coinvolte, o di personale negli elenchi di personale in disponibilità⁹.

Ne segue che andrebbero pertanto richiesti elementi informativi aggiuntivi in merito ai riflessi finanziari almeno potenzialmente associabili alle modifiche in esame, le quali intervengono sugli articoli del T.U.P.I. a disciplina della mobilità e disponibilità del personale del P.I., a partire da indicazioni circa le unità complessivamente iscritte, distintamente per profili professionali, negli elenchi tenuti dalla presidenza del Consiglio (per le Amministrazioni statali) e presso le strutture analoghe esistenti in ambito regionale.

Commi 12 e 13

I commi 12 e 13, introdotti in Commissione dalla Camera dei Deputati con un emendamento dei relatori ed il parere favorevole del rappresentante del Governo¹⁰, recano disposizioni concernenti i componenti delle commissioni concorsuali per l'accesso ai ruoli del pubblico impiego.

Il comma 12 stabilisce che gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa.

Il comma 13 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78¹¹, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il

⁹ L'attivazione del "comando" o del fuori ruolo (ex artt. 56-59 del D.P.R. 3/1957) determina diversi effetti sulla dotazione organica, per cui, nel primo caso, l'interessato continua ad occupare un posto nella dotazione dell'Amministrazione di appartenenza (che continua a corrispondergli il trattamento economico fondamentale), mentre, nel secondo, il medesimo viene posto per l'appunto "fuori" ruolo dell'Amministrazione di appartenenza, per cui, al fine di assicurare l'invarianza d'oneri per la finanza pubblica, andrebbero resi "indisponibili" a fini di reclutamento un numero di posti "equivalente", sotto il profilo finanziario, nel grado iniziale del relativo organico. Per gli enti aventi autonomia finanziaria, l'articolo 70, comma 12 del T.U.P.I. prevede invece che nei casi in cui tali amministrazioni sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale sia che si tratti di fuori ruolo o di comando o altra analoga posizione.

¹⁰ CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni del 1 aprile 2019, pagina 5.

¹¹ Disposizione secondo cui le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995. I compensi stabiliti con il decreto di cui al precedente periodo sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. E' previsto che all'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT di passaggio, dopo aver descritto i commi 12 e 13, sottolinea che i compensi stabiliti con il suddetto decreto sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici nominate successivamente alla data di entrata in vigore della legge. All'attuazione del comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, evidenzia che il comma 13 prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sia adottato il D.P.C.M. recante l'aggiornamento dei compensi dovuti ai presidenti e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, nonché al personale addetto alla vigilanza, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Mediante la previsione in parola, da un lato, viene innovato l'articolo 18 sopra menzionato (stabilendosi che il D.P.C.M. possa essere adottato dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) e, dall'altro, viene data attuazione alla disposizione contenuta nel comma 2 del medesimo articolo 18, che contempla l'obbligo di procedere ad un aggiornamento triennale dei compensi, elevando al contempo il rango della fonte di detto obbligo (da regolamentare a legislativa).

All'uopo, ricorda che, in attuazione dell'articolo 18 del D.P.R. n. 487 del 1994, è stato adottato il D.P.C.M. 23 marzo 1995 (pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 134 del 10 giugno 1995), mai aggiornato.

Evidenzia che mediante la disposizione in parola, si prevede che l'aggiornamento debba avvenire, applicando i medesimi criteri di cui all'articolo 18 sopra menzionato (ovvero: aggiornamento in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT), e, in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Segnala inoltre, che quest'ultima disposizione prevede che:

- 1) a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010;
- 2) sino al 31 dicembre 2017, gli emolumenti *de quibus* non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del medesimo comma 3.

Precisa poi che la deroga prevista è diretta esclusivamente a consentire l'aggiornamento dei compensi, tenendo conto di tutte le variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT, verificatesi nel periodo compreso tra il 1995 e l'attualità.

Al finanziamento dei maggiori oneri, derivanti dall'aggiornamento (che già doveva essere effettuato a legislazione vigente), si provvede utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e che, in ogni caso, esso riguarderà esclusivamente le commissioni esaminatrici nominate successivamente all'entrata in vigore della disposizione.

Aggiunge che, peraltro, con specifico riguardo ai concorsi gestiti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le singole commissioni (una per ciascuno dei concorsi banditi dalle singole Amministrazioni) verranno sostituite da un'unica commissione, con un risparmio di spesa derivante dal fatto che il compenso verrà riconosciuto esclusivamente ai componenti della commissione nominata dalla Commissione RIPAM.

Nella tabella di seguito riportata sono indicati i compensi dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici in base al D.P.C.M. 23 marzo 1995 e quelli che verrebbero corrisposti applicando i medesimi valori previsti dal citato D.P.C.M. applicando il criterio della rivalutazione ISTAT nel periodo 1995-2018 (1,552).

	Previsione D.P.C.M.	Concorsi per profili professionali fino alla IV qualifica o categorie equiparate	Concorsi per profili professionali dalla V e VI qualifica o categorie equiparate	Concorsi per profili professionali dalla VII qualifica o categorie equiparate e superiori
Compenso base (art. 1)	Articolo 1	€ 103,29	€ 206,58	€ 258,23
	Rivalutazione ISTAT (1,552)	€ 160,00	€ 320,00	€ 400,00
Candidato esaminato	Articolo 2	€ 0,36	/	/
	Rivalutazione ISTAT (1,552)	€ 0,55	/	/
Elaborato a candidato	Attuale	/	€ 0,41	€ 0,52
	Rivalutazione ISTAT (1,552)	/	€ 0,63	€ 0,80
Compensi massimi	Attuale ^[1]	€ 1.032,00	€ 2.069,00	€ 2.587,00
	Rivalutazione ISTAT (1,552)	€ 1.601,00	€ 3.206,00	€ 4.007,00

^[1] In base all'articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 23 marzo 1995, "i limiti massimi [...] sono aumentati del 20 per cento per i presidenti nonché ridotti del 20 per cento per il segretario e per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione al 50 per cento del compenso base di cui all'art. 1".

Al riguardo, sul comma 13, posto che ivi si dispone l'aggiornamento dei compensi da per i componenti e il segretario delle commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza dei concorsi, prevedendosi che ai relativi oneri si provveda con le sole risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbero richiesti elementi di chiarificazione atteso che si provvede alla formale determinazione di un nuovo e maggiore onere che viene non di meno posto a carico degli stanziamenti già previsti ai sensi della legislazione vigente.

Inoltre, gli stanziamenti a legislazione vigente dovrebbero scontare gli effetti di risparmio correlati all'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 che invece viene ora espressamente derogato e che invece erano stati inclusi nella quantificazione dei risparmi complessivi della spesa dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, quinto periodo del medesimo decreto che afferma che le riduzioni: "sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6"¹².

Ne consegue che l'aggiornamento che già doveva essere effettuato a legislazione vigente, secondo quanto asserito dalla RT, non avrebbe potuto comunque superare il limite della spesa al 30 aprile 2010, ridotta del 10 per cento, mentre ora tale limite viene derogato.

Commi 14, 15 e 16

I commi, introdotti dalla Camera dei Deputati¹³, recano disposizioni concernenti i compensi ai dirigenti che sono nominati componenti delle commissioni concorsuali per l'accesso ai ruoli del pubblico impiego.

Il nuovo comma 14 dispone che ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro delle suddette commissioni - fermo restando quanto disposto dall'art. 23-ter del D.L. 201/2011 secondo cui il trattamento retributivo massimo annuo onnicomprensivo fruibile da tutti i soggetti con rapporti di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni non può superare il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione (fissato in euro 240.000 annui lordi dall'art. 13 del D.L. 66/2014) - non si applica la disciplina (di cui all'art. 24, c. 3, del D.Lgs. 165/2001) secondo cui il trattamento economico determinato dai contratti collettivi per le aree dirigenziali remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.

Il comma 15 prevede l'istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso (articolato in sottosezioni su base regionale e per aree o settori tematici omogenei). L'iscrizione all'Albo ha durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi da *7-bis* a *7-quinquies*, la definizione dei requisiti per l'iscrizione al suddetto Albo, delle cause di incompatibilità e di inconfiribilità dell'incarico, nonché delle modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo, è demandata ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze). Fino all'adozione del suddetto decreto (per la quale non viene previsto un termine), le commissioni esaminatrici continuano ad

¹² All'articolo 6 la RT originaria non associava specificamente un risparmio di spesa esattamente quantificato, ma affermava che i relativi effetti dovevano intendersi inclusi in quelli complessivamente quantificati con riferimento all'articolo 2 del medesimo decreto (che operava un taglio alle dotazioni per spese rimodulabili, considerando espressamente anche gli effetti di risparmio derivanti, per il comparto dei Ministeri, dall'articolo 6), cfr. Senato della Repubblica, XVI legislatura, A.S. 2228, pagina 143.

¹³ Con un emendamento dei relatori corredato del parere favorevole del rappresentante del Governo, Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunte e Commissioni del 1° aprile 2019, pagina 5.

essere costituite secondo le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. L'attuazione dell'Albo non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 16 riferisce che sulla base di convenzione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Albo di cui al comma 15 può essere utilizzato per la formazione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego svolti secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30ottobre 2013, n.125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo2001, n.165.

La RT di passaggio sul comma 14 segnala che la deroga alla disciplina dell'onnicomprendività della retribuzione dei dirigenti ai fini del riconoscimento di un corrispettivo per l'attività di membro di una commissione esaminatrice di concorso pubblico, non determinerebbe profili di onerosità in quanto la corresponsione dei predetti compensi, pur incrementando la retribuzione dirigenziale individuale, non determinerebbe complessivamente oneri aggiuntivi in quanto, in assenza di tale deroga, gli importi dei compensi verrebbero comunque versati sui fondi destinati al trattamento accessorio dei dirigenti.

Sul comma 15 certifica che il dispositivo è finalizzato a consentire la celere costituzione delle commissioni esaminatrici nell'ambito specifico dei concorsi unici per professionalità omogenee gestite dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione RIPAM. Detto obiettivo viene perseguito tramite la costituzione presso il Dipartimento della funzione pubblico di un Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici.

Al riguardo, evidenzia che trattasi di attività che verranno assolte dal Dipartimento della funzione pubblica mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conclude che in accoglimento di una condizione della 5 Commissione Bilancio della Camera de Deputati, è stato all'uopo specificato che all'attuazione delle disposizioni relative all'albo dei componenti le commissioni si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, *in primis* con specifico riferimento al comma 14, posto che in relazione alla ivi prevista "deroga" alla vigente disciplina dell'onnicomprendività della retribuzione dei dirigenti ai fini del riconoscimento di un corrispettivo per l'attività di membro di commissione esaminatrice di concorso pubblico, va rilevato che tale disposizione appare suscettibile di determinare incrementi delle retribuzioni dirigenziali con inevitabili profili di onerosità aggiuntiva per la finanza pubblica, risultando parzialmente incongrua la giustificazione della RT secondo cui "in assenza di tale deroga, gli importi dei compensi verrebbero comunque versati sui fondi destinati al trattamento accessorio dei dirigenti".

Sul punto, va infatti sottolineato che ad oggi l'articolo 24, comma 1-*bis*, del T.U.P.I. stabilisce che, per il trattamento economico dei dirigenti delle PA, la componente del trattamento "accessorio" per la quota collegata ai soli "risultati" raggiunti debba costituire

"almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente, considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività" ragion per cui il riconoscimento della quota "retributiva" legata ai risultati è ad oggi comunque condizionata (nella misura) dalla valutazione positiva delle *performances* di servizio rese dal dirigente nell'espletamento del suo incarico.

In altri termini, la deroga in parola, consentendo la corresponsione degli emolumenti connessi alla partecipazione ai lavori delle commissioni concorsuali, avrebbe l'effetto di estromettere tali compensi dalla base di computo del trattamento economico legato ai risultati di servizio ottenuti, con l'effetto di conferire certezza al relativo onere di spesa nel quantum determinato¹⁴.

Sul comma 15, posto che la norma ivi riportata si accompagna ad una clausola di neutralità, richiamando quanto previsto dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità, andrebbero richiesti i dati e gli elementi che risultino idonei a comprovare l'effettiva praticabilità della medesima clausola.

Articolo 4

(Disposizioni per la mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei Deputati¹⁵, reca disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato, operando alcune modifiche agli articoli 23-bis del D.Lgs. 165/2001 e all'articolo 18 della L. 183/2010.

In particolare, si dispone:

- al comma 1, lettere a) e c), che tutto il personale delle pubbliche amministrazioni, e non solo quello dirigenziale come attualmente previsto, possa essere collocato in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati ai sensi dell'articolo 23-bis del T.U.P.I.. Conseguentemente il suddetto personale (non più solo il personale dirigenziale, come finora previsto) non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio di determinate funzioni;
- al comma 1, lettera b), che nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il suddetto periodo di collocamento in aspettativa, che non può superare i cinque anni, sia rinnovabile una sola volta.

Il comma 2 stabilisce che il periodo massimo di dodici mesi di aspettativa non retribuita (e senza decorrenza dell'anzianità di servizio) riconosciuto ai dipendenti pubblici (anche per avviare attività professionali e imprenditoriali), ex art. 18 della L. 183/2010, sia rinnovabile per una sola volta.

La RT certifica che le norme non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore di mero rilievo ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

¹⁴ In merito alla composizione del trattamento economico dirigenziale e alle componenti che confluiscono nel relativo Fondo si rinvia a quanto previsto dall'articolo 51 e 58 del CCNL Area I (Dirigenti delle Amministrazioni centrali) e successive modificazioni e integrazioni. ARAN, *Raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali*, Area I Ministeri.

¹⁵ Con un emendamento a firma dei relatori e col parere favorevole del rappresentante del Governo, Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di Giunte e Commissioni del 1 aprile 2019, pagina 9.

Articolo 5 *(Disposizioni in materia di buoni pasto)*

Commi 5 e 6

I commi sono stati inseriti nel corso dell'esame in seconda lettura¹⁶.

Il comma 5 integra il comma 5 dell'articolo 144 del Codice degli Appalti, che nella formulazione vigente affida a un decreto ministeriale il compito di individuare esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili. Viene aggiunto che gli accordi tra le società di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili devono prevedere una garanzia fideiussoria, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi, che le società emittenti i buoni pasto sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati.

Il comma 6 affida poi a un regolamento il compito di apportare le necessarie modifiche alle norme secondarie di attuazione della disciplina art. 144, comma 5 e adottare gli schemi tipo delle predette garanzie fideiussorie, sentite anche le banche, le assicurazioni o le loro rappresentanze.

La RT certifica sui che le norme ivi riportate intervengono sulla disciplina degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

Conclude che sia il comma 5, sia il comma 6 hanno contenuto meramente ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

¹⁶ Con un emendamento a firma dei relatori corredato del parere favorevole del rappresentante del Governo, Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di Giunte e Commissioni del 1 aprile 2019, pagina 9.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Feb 2019 Nota di lettura n. 62
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (**Atto del Governo n. 72**)
- Mar 2019 Nota breve n. 6
Il pacchetto d'inverno del Semestre europeo 2019
- " Nota di lettura n. 63
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (**Atto del Governo n. 74**)
- " Nota di lettura n. 64
Interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (**Atto del Governo n. 73**)
- " Nota di lettura n. 65
A.S. 1018-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"
- Apr 2019 Nota di lettura n. 66
A.S. 1165: "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea"
- " Nota di lettura n. 67
A.S. 1122: "Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione"
- " Elementi di documentazione n. 4
Il bilancio dello Stato 2019-2021. Una analisi delle spese per missioni e programmi.
- " Nota di lettura n. 68
Emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (**Atto del Governo n. 76**)
- " Documentazione di finanza pubblica n. 7
Documento di economia e finanza 2019 (**Doc. LVII, n. 2**)
- Nota di lettura n. 69
A.S. 1152: "Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare"
- " Nota di lettura n. 70
A.S. 1249: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Mag 2019 Nota di lettura n. 71
A.S. 1248: " Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"